PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Perugia

Prot. n. 10362 /2026 U.

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello
PERUGIA

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello
PERUGIA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati
PERUGIA

OGGETTO: Trasmissione del provvedimento relativo alle notificazioni dei decreti di liquidazione di pagamento emessi dal magistrato in favore delle diverse tipologie di spesa – Disposizioni del Procuratore Reggente.

Trasmetto l'allegato provvedimento in merito all'oggetto.

Perugia, 21 OTT. 2026

Il Procuratore della Repubblica – Regg.
Dott. Gennaro Iannarone – Agg.

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

N. 312/2026 Prot. Int.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - Regg.

Vista la circolare del Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli Affari di Giustizia Ufficio I Reparto I - Servizi alla Giustizia Civile del 24/07/2026 prot. m_dg.DAG.25/07/2026.0153182.U con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine ai termini per la proposizione delle opposizioni previste dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. 115/2002 avverso i decreti di pagamento emessi dal magistrato in favore dell'avvocato, dell'ausiliario, del consulente tecnico di parte, del custode giudiziario e delle imprese incaricate delle attività di demolizione e riduzione in pristino;

Considerato che la suddetta circolare chiarisce che a seguito della Riforma cd. Cartabia il termine per proporre opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.) e che, indipendentemente dalla notifica l'opposizione, può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 cp.c.);

Vista la nota prot. 5883/2026 della Corte di Appello di Perugia che, nel richiamare la circolare del Ministero, ribadisce che i termini per impugnare il provvedimento di liquidazione decorre esclusivamente dalla notificazione del provvedimento curata dal beneficiario ovvero, ex art. 327 c.p.c., dalla pubblicazione del provvedimento, non rilevando a tal fine la comunicazione di cancelleria;

Considerato che a seguito della circolare ministeriale e della suddetta nota della Corte D'Appello di Perugia, gli avvocati beneficiari di provvedimenti di liquidazione stanno procedendo alla notifica degli stessi anche nei confronti della Procura della Repubblica, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione mediante l'utilizzo di vari canali di posta elettronica in uso all'Ufficio e che anche altri aventi diritto alle spese potrebbero provvedere alla stessa modalità operativa;
tenuto conto del fatto che occorre regolamentare in maniera efficiente la gestione e conservazione delle notifiche dei decreti di pagamento emessi dal

magistrato in favore delle diverse tipologie di spesa, prevedendo un canale unico di ricezione delle notifiche da parte di questo ufficio e un sistema condiviso di conservazione delle stesse;

DISPONE

che le notificazioni dei decreti di liquidazione di pagamento emessi dal magistrato in favore delle diverse tipologie di spesa, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, **vengano inviate esclusivamente all'indirizzo pec del protocollo di questa Procura: prot.procura.perugia@giustiziacert.it;**

che la Segreteria amministrativa provveda ad inserire le notificazioni dei suddetti decreti di pagamento pervenuti alla pec del protocollo in **un'apposita cartella condivisa tra il personale della Segreteria amministrativa denominata "notificazioni decreti pagamento";**

che il presente provvedimento sia comunicato alla Corte di Appello, alla Procura Generale, all'Ordine degli Avvocati di Perugia e sia pubblicato sul sito internet della Procura della Repubblica di Perugia per la diffusione a tutti gli interessati.

Perugia, il 9 OTT. 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – Regg.
Dott. Gennaro IANNARONE – Agg.